

## **CONTRATTO**

### **COMUNE DI GAETA**

**LAVORI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - DGR 42 DEL 10/02/2015 – SCUOLA MATERNA “GIOVANNI PAOLO II” - CIG 68714014BE**

**A.T.I. CAPOGRUPPO - MANDANTE Soc. ACOS SRL – Soc. CRICELLI COSTRUZIONI SRL MANDATARIA – SEDE DELLA SOCIETA' CAPOGRUPPO VIA SPARANICE, II TRATTO SNC – PARTITA IVA 02278850595**

**IMPORTO € 178.640,00 più IVA al 10% di € 17.864,00 per un importo complessivo di € 196.504,00.**

**REPERTORIO N. 101/2017 DEL 12/09/2017**

### **REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di settembre, in Gaeta e nella Residenza Comunale ubicata in P.zza XIX Maggio, n. 10

### **AVANTI DI ME**

Dr. Luigi Pilone, Segretario Generale del Comune di Gaeta, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2006, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, aventi i requisiti di legge.

### **SONO COMPARSI**

Da una parte il Dr. Pasquale Fusco, nato a Castelforte (LT) il 08.12.1956 in qualità di Dirigente del Dipartimento – Cura, qualità del territorio e sostenibilità ambientale, il quale agisce ai sensi del III comma dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in nome e per conto del Comune di Gaeta, (codice fiscale n. 00142300599), per gli effetti dell'incarico di cui al Decreto Sindacale prot. n. 30225 del 14/06/2017, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche “Amministrazione”;

Dall'altra il Sig. Daniele Amato, MTADNL77T31F839F, nato a Napoli, il 31/12/1977, residente a Formia (LT), Via Pescinola SNC, 04023, il quale, nella qualità di



Amministratore Unico, e Procuratore (mandato speciale con rappresentanza) dell'ATI tra la Soc. ACOS SRL e la Soc. Cricelli Costruzioni SRL, giusta atto notarile di riunione temporanea di imprese e mandato speciale con rappresentanza, rep. n. 20009 del 27/06/2017, raccolta n. 12893, registrata all'Agenzia delle Entrate di Lamezia Terme il 27/06/2017 al n. 2085, Serie 1T, in atti al protocollo 0045150 del 08/09/2017, parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata allo stesso, interviene, agisce e stipula esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra le seguenti Società: Società Capogruppo ACOS SRL, P. IVA 02278850595 – REA LT - 159218, giusta certificazione acquisita tramite il servizio INFOCAMERE per conto delle Camere di Commercio Italiane doc. n. T253391779 del 05/09/2017, con sede legale a Formia (LT), in Via Sparanise 2 Tratto snc, in qualità di Capogruppo-Mandataria, e la Società Cricelli Costruzioni S.R.L., P. in qualità di Mandante, P. IVA 02844590790, con sede in Via S. Quattromani n. 19, Catanzaro (CZ), 88100, Amministratore Unico Sig. Cricelli Fabio, CRCFBA70H16C352X, nato a Catanzaro (CZ) IL 16/06/1970, residente in Via Sentorio Quattromani, n. 21.

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario Rogante, sono personalmente certo, rinunciano con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, come ne hanno facoltà per il disposto dell'art. 48 della legge notarile.

### **PREMESSO**

- Che con Determinazione n. 233/CTA del 29/08/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Lavori di Recupero e messa in sicurezza dell'edilizia scolastica in attuazione della DGR n.42 del 10/02/2015 SCUOLA MATERNA "GIOVANNI PAOLO II", ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., avvalendosi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a misura;
- Che con Determinazione n. 335/CTA del 19/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati gli atti di gara a seguito di specifiche richieste della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Formia – Gaeta – Minturno (C.U.C.);
- Che il bando per i Lavori di Recupero e messa in sicurezza dell'edilizia scolastica in





attuazione della DGR n.42 del 10/02/2015 SCUOLA MATERNA "GIOVANNI PAOLO II" è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a base d'asta di € 188.320,00, di cui € 12.320,00 relativi ad oneri per la sicurezza, come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;

- Che la procedura di gara è stata espletata e la C.U.C. ha provveduto alla proposta di aggiudicazione dei lavori con Determinazione C.U.C. n. 29 del 24/04/2017, alla Riunione Temporaneo di Imprese (ATI) tra la Società ACOS SRL (Capogruppo-Mandataria) e la Società Cricelli Costruzioni SRL (Mandante), e la Società Capogruppo si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per € 178.640,00, compresi gli oneri per la sicurezza di € 12.320,00, oltre IVA al 10%, per complessivi € 196.504,00. L'Impresa ha regolarmente indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta;

- Che con Determinazione Dirigenziale n.162/CTA del 15/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come da verbale prot. n. 27477/2017 del 14/06/2017 di chiusura delle operazioni di verifica della C.U.C., l'appalto è stato definitivamente aggiudicato dall'Amministrazione Comunale alla precitata impresa Capogruppo, alle condizioni di seguito descritte;

- Che con nota prot. n. 27477 dl 14/06/2017 la Centrale Unica di Committenza comunica l'acquisizione dei documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria delle imprese costituenti l'ATI (verifiche AVCPASS);

- Che i lavori sono finanziati come indicato al punto 1.2 nel Bando di Gara;

- Che è stato costituito con atto notarile "Riunione temporanea di imprese e mandato speciale con rappresentanza", rep. n. 20009 del 27/06/2017, raccolta n. 12893, registrata all'Agenzia delle Entrate di Lamezia Terme il 27/06/2017 al n. 2085, Serie 1T, parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata allo stesso, tra le Società come sopra costituite;



- Che è stata acquisita per la Società Capogruppo-Mandataria ACOS SRL la seguente documentazione, oltre a quanto verificato dalla Centrale Unica di Committenza e comunicato con nota prot. n. 27477 del 14/06/2017:

- Certificazione di iscrizione alla White List della Prefettura di Latina prot. N. 210/2016AM, in corso di aggiornamento, ossia l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti al rischio di infiltrazione mafiosa;

- Certificazione di regolarità contributiva (DURC) INAIL n. 8131287 del 04/07/2017, con scadenza validità 01/11/2017, prot. n. 044286 del 05/09/2017;

- Che è stata acquisita per la Società Mandante Cricelli Costruzioni SRL la seguente documentazione, oltre a quanto verificato dalla Centrale Unica di Committenza e comunicato con nota prot. n. 27477 del 14/06/2017:

- Comunicazione Antimafia prot. PR\_CZUTG\_Ingresso\_20170525, in corso di validità (durata di sei mesi dalla data di rilascio), la quale certifica che a carico della suddetta Società e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., alla data del 25/05/2017 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

- Certificazione di regolarità contributiva (DURC) INPS n. 7552826 del 31/07/2017 con scadenza validità 28/11/2017, prot. n. 044287 del 05/09/2017;

- Che, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la Soc. ACOS SRL ha presentato polizza fideiussoria n. 802862562, in atti al protocollo n. 0045150 del 08/09/2017, a favore dell'Amministrazione Comunale, emessa dalla Società Amissima Assicurazione SPA – sede di Formia in data, nell'interesse dell'Impresa Appaltatrice capogruppo e della Società Mandante, responsabile in solido agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la Soc. ACOS SRL Capogruppo-Mandataria si riterrà obbligata in solido con la Soc. Cricelli Costruzioni SRL fino all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione Appaltante e senza alcuna riserva. L'importo garantito è ridotto del 5,00 %, così come previsto dall'articolo 93





comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avendo l'impresa aggiudicataria prodotto almeno una delle seguenti certificazioni proprie delle Imprese costituenti l'ATI:

- Società Cricelli Costruzioni SRL - certificato di gestione per la qualità n. 14062/06/S conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008, rilasciato dalla Società di certificazione RINA Service SPA;
- Società ACOS SRL - certificato di gestione per la qualità n. 072A conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008, rilasciato dalla Società di certificazione CVI Italia SRLS;
- Società Cricelli Costruzione SRL certificazione di gestione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 n. 7575, rilasciato dalla Società di certificazione Jhonson Registrars INC;
- Che la Società Capogruppo – Mandataria ACOS SRL ha trasmesso la polizza di Assicurazione RCT/CAR per la copertura di tutti i rischi della costruzione delle opere, n. 802862564 con scadenza il 11/09/2018, con un massimale di € 500.000,00, con allegata n. 2 che indica le società costituenti la riunione temporanea di imprese, in atti al protocollo n. 0045150 del 08/09/2017;
- Che l'Amministrazione ha acquisito il pagamento tramite bonifico dei diritti di segreteria di € 1.350,83, effettuato in data 06/09/2017, in atti al protocollo n. 0045150 del 08/09/2017;
- Che la Società Capogruppo – Mandataria ACOS SRL ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e nello specifico: Istituto Banca Popolare di Fondi – Agenzia di Formia (LT) - Codice IBAN: IT38Y0529673980CC0070013840, e che la persona autorizzata ad operare sul conto è il Sig. Amato Daniele – CF. MTADNL77T31F839F, in atti al protocollo n. 0045150 del 08/09/2017.

#### **TANTO PREMESSO**

Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare l'esecuzione dei lavori di cui trattasi tra il Comune di Gaeta ed la riunione temporanea di Impresa (ATI) costituito dalle Società ACOS SRL (Capogruppo- Mandataria) e la Società Cricelli Costruzione SRL (Mandante), come sopra costituite, convengono e stipulano



## **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

**H. SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. **SALE** PILONE

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'Appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. n. 207/2010, nonché di quelle contenute nel D. M. LL PP. 145/2000 – Capitolato Generale dei Lavori Pubblici.



Ai fini dell'art. 3 comma 5 della L. n. 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della Gara (CIG) relativo all'intervento è 68724014B6 ed il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è H191E1500060002.

## **Art. 2 - Importo del contratto**

L'importo del contratto ammonta ad € 178.640,00, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 12.320,00, oltre IVA al 10% di € 17.864,00, per complessivi € 196.504,00. Il contratto è stipulato a Misura. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, rimane fisso ed invariabile.

L'importo complessivo dei lavori previsti, come determinato a seguito dell'offerta dell'impresa aggiudicataria, resta fisso ed invariabile; i lavori a misura saranno contabilizzati utilizzando i prezzi unitari risultanti dall'offerta e verificati dalla stazione appaltante, (a misura con offerta a prezzi unitari).

I lavori saranno contabilizzati con i prezzi unitari risultanti dall'offerta. (a misura con offerta ad unico ribasso). I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto.

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- 1) non si può procedere alla revisione dei prezzi
- 2) non si può procedere alla revisione dei prezzi salvo se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore monetario, non siano previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi
- 3) per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

## **Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori**

In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell'esecutore, da presentare



prima dell'inizio dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

#### **Art. 4 - Contabilizzazione dei lavori**

Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.

La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e





immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

#### Lavori a Misura

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee è indicato all'articolo "Importo del contratto" desunto dal computo metrico estimativo.

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

#### **Art. 5 - Controlli**

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.



Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice degli Appalti e dalle relative norme attuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecutore collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

#### **Art. 6 - Pagamenti**

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli





intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 100.000,00;

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo



dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.

I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

#### **Art. 7 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010, e s.m.i.. Tale impegno dovrà essere assunto anche





in eventuali contratti di subappalto. Le disposizioni previste in materia di tracciabilità dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. si applicano anche in ipotesi di cessione del credito così come precisato nella Determinazione dell'A.V.C.P. n. 10 del 22/12/2010. Il presente contratto si intenderà ope-legis risolto (clausola risolutiva espressa) in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite in difformità di quanto previsto dal comma 8 art.3 L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di LATINA della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 8 - Termine per l'esecuzione - Penali**

I lavori devono avere inizio entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto.

Il tempo per l'esecuzione è fissato in 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro 250,00.

#### **Art. 9 - Sospensioni e riprese dei lavori**

Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo




strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano





ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

#### **Art. 10 - Garanzia e copertura assicurativa**

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, la Società capogruppo-Mandataria ha prestato (Capitolato Speciale di Appalto all'art. 4.7, il quale dispone che in caso di raggruppamento di imprese, le garanzie fideiussorie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria per nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le Imprese) la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di € 8.932,00. Si precisa che, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del 5,00 % poiché in possesso della certificazione di qualità.



Nel caso si verificino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa Appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 10 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento, così come stabilito all'articolo 4.7 del capitolato speciale di appalto.

La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

È a carico dell'Impresa Capogruppo - Mandataria, in solido con la Società Mandante, la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'Impresa Mandataria produce Polizza Assicurativa RCT/CAR per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5% del valore dell'opera realizzata con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00 (art. 4.8 CSA).

#### **Art. 11 - Subappalto**

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;





b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

#### **Art. 12 - Piani di sicurezza**


L'Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

#### **Art. 13 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori**

L'appaltatore è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;



- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

#### **Art. 14 - Specifiche modalità e termini di collaudo**

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.

Qualora la Stazione Appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà





Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia e/o alla competenza del collegio consultivo (eventualmente costituito) o arbitrale di cui agli artt. 207 e 209 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

SECRETARIS GENERALIS  
Data di 20/11/2010







## Art. 18 - Allegati

Fanno parte del presente atto, anche se ad esso non materialmente allegati, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati nel presente contratto:

- il Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il cronoprogramma;
- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- le polizze di garanzia.

Il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa la Società affidataria che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. E richiesto, io Segretario Comunale del Comune di Gaeta, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile e del quale ho dato integrale lettura alle parti, che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, dispensandomi espressamente dalla lettura degli atti richiamati, dei quali prendono visione e confermano l'esattezza e che dichiarano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se ad esso materialmente non allegati. Dopo di che il presente contratto da considerarsi approvato a tutti gli effetti di legge, viene firmato dai Signori Contraenti alla mia presenza e vista, mediante sottoscrizione autografa apposta sul documento cartaceo, e da me Segretario rogante per ultimo mediante firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera s), del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale -



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.



CAD). Quest'atto scritto con strumento informatico da persona di mia fiducia, occupa pagine ventidue (22) intere fin qui escluse le firme.

**IL DIRIGENTE**  
**(Dr. FUSCO PASQUALE)**  
**(firma autografa)**



**SOCIETA' ACOS SRL (MANDATARIA RTI)**  
**(Procuratore Sig. AMATO DANIELE)**

**(firma autografa )**



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Dr. LUIGI PILONE)**  
**(firma autografa e digitale)**



E io sottoscritto, Segretario Comunale attesto che il certificato di firma elettronica digitale utilizzata per il presente atto è valido e conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.